CAMERA DEI DEPUTATI N. 2309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALOISIO, MANZINI, VIVIANI, CAMPATELLI

Abolizione della tassa speciale erariale per le autocaravan

Presentata il 29 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disposizione contenuta nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che stabilisce una tassa erariale per gli autocaravan, aggiuntiva alla normale tassa sulla proprietà per i veicoli a motore, è assolutamente in contrasto con la normativa dell'Unione europea e degli altri Paesi europei e rappresenta un fatto negativo per il turismo ecologico. La sua introduzione è derivata dall'errore di aver voluto classificare questi mezzi – definiti dal nuovo codice della strada autocaravan – veicoli di lusso.

Si tratta, in realtà, di veicoli di limitata potenza, adeguatamente attrezzati per il turismo itinerante, la cui utenza in Italia ha avuto solo negli ultimi anni una qualche diffusione, comunque ben al disotto della media europea.

In Italia, infatti, sono immatricolati non più di 100.000 autocaravan. Essi sono posseduti da cittadini con un reddito medio e quasi sempre si tratta di utenti con nuclei familiari relativamente giovani o composti da pensionati.

L'introduzione di una tassa supplementare per i possessori di autocaravan ha destato notevoli perplessità e critiche anche in ambito comunitario, dove le disponibilità e la scelta di questa forma di turismo e di mobilità per il tempo libero e le vacanze hanno una ben più vasta consistenza.

Applicare una tassa supplementare su tale veicolo, adibito esclusivamente alla fruizione di un turismo rispettoso dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale, costituisce una penalizzazione incomprensibile anche rispetto ad altre normative volte a promuovere e tutelare il turi-

smo ecologico e sociale vigenti in Italia o derivanti da apposite direttive e raccomandazioni adottate dall'Unione europea. Si fa, inoltre, presente che le autocaravan circolano mediamente novanta giorni nell'arco di un anno e sono prevalentemente ricoverate in rimessaggi od in altri luoghi recintati e custoditi.

Il permanere di questa tassa speciale, oltre ad essere un disincentivo a forme di mobilità, di turismo e di vacanza differenziata, rappresenta tuttora un freno, anche psicologico, non indifferente nei riguardi di cittadini disposti a compiere simili scelte nel loro tempo libero e nella loro attività escursionistica.

Il settore produttivo degli autocaravan risente fortemente di questa situazione anomala, al contrario di quanto avviene su altri mercati europei.

Tra le motivazioni che portano a chiedere l'abolizione della tassa speciale per le autocaravan vi è quella che altri autoveicoli sono stati esentati, nel corso degli ultimi due anni, dal pagamento di tasse supplementari. Anche recentemente è stata disposta la soppressione della soprattassa per i veicoli classificati a trazione integrale, comunemente definiti fuoristrada nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Si ritiene, quindi, opportuno ed urgente disporre l'abolizione della tassa speciale erariale per gli autocaravan nel senso indicato dalla presente proposta di legge.

Si fa rilevare che il comma 2 dell'articolo 1 si fa carico della compensazione delle minori entrate per lo Stato, che ammontano a circa 40 miliardi di lire, attraverso un modestissimo aumento dell'imposta di fabbricazione sulle benzine in ragione di lire 2 al litro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La tassa speciale erariale annuale per le autocaravan, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abolita.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante un aumento dell'imposta di fabbricazione sulle benzine pari a lire due al litro.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2309
Lire 500